



Gruppo Consiliare “Nuove Prospettive – Partito Democratico”

Alla c.a. della
Giunta del Comune di Sona
P.zza Roma, 1
37060 Sona (VR)

E p.c.
**Ai consiglieri comunali del
Comune di Sona**

Sona, 9 ottobre 2014

Oggetto: Raccomandazione alla Giunta Comunale per la costituzione ad adiuvandum nel giudizio nei procedimenti rg 7802/2014 e 7803/2014 avanti la III sezione del Consiglio di Stato Roma.

PRESO ATTO che in data 09/10/2009 la ditta Rotamfer ha presentato un progetto di variante sostanziale al progetto di ampliamento approvato con DGRV 62/2003 finalizzato alla messa in sicurezza della discarica;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione VIA regionale in data 21/09/2010, n° 315, con 13 prescrizioni:

1 - gli eventi relativi al III° lotto e le attuali forme di tutela ambientale non danno allo stato attuale ragionevole garanzia che con l'introduzione di ulteriore fluff non si possono sviluppare ulteriori fenomeni di combustione/autocombustione e pertanto presso ed esclusivamente nel 3° lotto e solo ai fini della messa in sicurezza operativa della discarica, potranno essere conferiti i rifiuti di cui ai seguenti codici CER ...(omissis codici)... nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. 03/08/2005, relativamente ai limiti di accettabilità per le discariche di rifiuti inerti e compatibilmente con gli apprestamenti tecnologici presenti;

omissis

13 - l'efficacia dell'autorizzazione è subordinata al dissequestro dell'area da parte dei competenti Organi Giudiziari.

PRESO ATTO che in data 28/05/2013 la ditta Rotamfer ha presentato istanza per:

1) *la revisione delle prescrizioni 1 e 13 contenute nel parere della Commissione VIA regionale n°315 del 21/09/2010,*

2) *l'approvazione del progetto nella formulazione originaria,*

3) *l'inserimento della discarica nella sottocategoria di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) del D.M. 27/09/2010 con modifica dei limiti di ammissibilità dei rifiuti oltre le deroghe consentite dall'art 10 del medesimo decreto;*

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n°49 del 18/10/2013 con la quale è stato espresso all'unanimità parere contrario all'istanza di revisione del parere della Commissione VIA n° 315 del 21/09/2010;

VISTO il nuovo parere espresso dalla Commissione VIA regionale in data 23/10/2013 n° 441 che approva:

1) lo smaltimento di ulteriori 378.187 mc di car fluff concedendo rilevanti deroghe sui limiti di accettabilità;

2) lo smaltimento di 2997.937 mc di rifiuti conto terzi che dovranno rispettare i limiti di accettabilità per le discariche di rifiuti non pericolosi invece che quelli per discariche di inerti, come stabilito col parere 315/10;

VISTO il parere per il rilascio dell'A.I.A. espresso in data 06/11/2013 n° 445 che:

1) autorizza lo smaltimento dei rifiuti, lo stoccaggio del percolato e le emissioni in atmosfera;

2) attribuisce al gestore l'intero onere dei controlli sui rifiuti conferiti e sulla propria attività;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 2814 del 30/12/2013 di approvazione della *"Variante sostanziale al progetto di ampliamento del 3° lotto approvato con DGRV 662/06, finalizzato alla messa in sicurezza generale della discarica"*;

PRESO ATTO che nel corso degli anni l'attività di gestione della discarica da parte della ditta Rotamfer è stata causa di interventi dell'A.G. per gravi infrazioni alla normativa ed alle autorizzazioni rilasciate e che la sua inaffidabilità circa comportamenti consentiti è già stata più volte comprovata;

VERIFICATO che il ricorso innanzi al TAR Veneto, promosso da Legambiente e Comitato Cittadini, illustra una serie di motivi di illegittimità dell'autorizzazione contenuta nella DGRV2814/2013 :

- Violazione del Piano Territoriale Regionale Coordinamento, del Piano d'Area Quadrante Europa, del Piano di Tutela delle Acque e del Piano Regionale dei Rifiuti in relazione **all'alta vulnerabilità ambientale della discarica collocata in zona di ricarica degli acquiferi**;
- Violazione del Codice dell'Ambiente e dei decreti ministeriali che fissano i limiti massimi ammissibili delle sostanze chimiche ammesse, in relazione alle **deroghe concesse oltre i limiti previsti per le discariche di rifiuti pericolosi**;
- **Violazione del principio di precauzione e del concetto stesso di messa in sicurezza**, in relazione all'ammissibilità di rifiuto car fluff (considerato all'origine dei fenomeni di autocombustione) e alla concessione di un sostanziale ampliamento dell'autorizzazione (per pericolosità dei rifiuti) ad una ditta responsabile dell'odierna situazione di danno ambientale;

OSSERVATO che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di non impugnare la suddetta delibera regionale né davanti al Tar Veneto né davanti al Presidente della Repubblica ritenendo non ne esistessero i presupposti;

PRESO ATTO, invece, che il Tar ha ritenuto valide le ragioni di Legambiente e del Comitato di cittadini e con sentenza 1049 del 8/05/2014 ha annullato la D.G.R. 2814/13;

VISTO che Regione Veneto e Rotamfer hanno a loro volta impugnato la sentenza del Tar 1049/14 richiedendone la riforma davanti al Consiglio di Stato;

CONSIDERATO che la mera costituzione in giudizio dell'amministrazione comunale (possibile anche in forma orale all'udienza in camera di consiglio fissata per il giorno 14 ottobre 2014), a sostegno delle ragioni del Comitato dei cittadini ovvero per la conferma della sentenza del TAR Veneto n. 1049/2014, consentirebbe di realizzare una vera messa in sicurezza finalizzata al completamente della discarica con il solo conferimento di rifiuti inerti

SI RACCOMANDA

Che, la Giunta Comunale, in collaborazione con i competenti Uffici Comunali, provveda ad incaricare un legale di comprovata esperienza in materia ambientale per proporre la costituzione ad adiuvandum nel giudizio nei procedimenti rg 7802/2014 e 7803/2014 avanti la III sezione del Consiglio di Stato Roma.

Il Consigliere Comunale
Enrico Cordioli